

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

RIUNIONE DEL 4 APRILE 1950

(37^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PALLASTRELLI

INDICE

Disegno di legge:

(Seguito della discussione e approvazione)
« Norme modificative delle disposizioni vigenti in materia di concessione di terreni incolti ai contadini » (N. 945) (Approvato dalla Camera dei deputati):

MENGHI, <i>relatore</i>	Pag. 261 e <i>passim</i>
SEGNI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>	263 e <i>passim</i>
SALOMONE	263
GRIECO	263
MILILLO	263 e <i>passim</i>
LANZETTA	265
CARELLI	266
SPEZZANO	267

La riunione ha inizio alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Allegato, Angelini Nicola, Braschi, Carbonari, Carelli, Di Rocco, Fabbri, Fantuzzi, Farioli, Grieco, Guarienti, Lanzara, Lanzetta, Medici, Menghi, Milillo,

Pallastrelli, Piemonte, Ristori, Rocco, Salomone, Spezzano e Tripepi.

Sono altresì presenti il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, onorevole Segni, e il Sottosegretario per l'agricoltura e le foreste, senatore Canevari.

LANZETTA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme modificative delle disposizioni vigenti in materia di concessione di terreni incolti ai contadini » (N. 945)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme modificative delle disposizioni vigenti in materia di concessione di terreni incolti ai contadini ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Menghi.

MENGHI, *relatore*. La relazione ministeriale spiega il perchè della presentazione dell'attuale disegno di legge. Attraverso una procedura lenta, resa più pesante dalla negligenza dei loro componenti, le Commissioni istituite presso i Tribunali per la concessione delle terre incolte o malcoltivate, in base alle due leggi Gullo del 19 ottobre 1944, n. 279 e Segni del 6 settembre 1946, n. 89, finivano quasi sempre per scontentare le cooperative agricole richiedenti o lasciare per lungo tempo nell'incertezza delle decisioni i proprietari delle terre; dimodochè si imponeva una riforma per rendere più snella e aderente alla realtà delle

cose la procedura. Di qui l'attuale disegno di legge. Con questo, presso ogni Prefettura, è istituita una Commissione presieduta da un funzionario tecnico designato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste e composta, oltre che dal Presidente, da quattro membri nominati dal Prefetto e scelti in numero di due fra conduttori diretti di aziende agricole, di cui uno proprietario e l'altro affittuario, e in numero di due fra i lavoratori della terra, nonchè da un funzionario della Prefettura con mansioni di segretario. Il parere di dette Commissioni, da esprimere entro 30 giorni dalla domanda, è vincolante per il Prefetto che deve emettere il decreto relativo entro 10 giorni dalla deliberazione della Commissione.

Le vecchie Commissioni istituite presso i Tribunali restano, essendo a loro demandata la determinazione della indennità.

Questo ritorno all'istituzione delle Commissioni presso i Prefetti è stato veramente felice perchè esse fecero già buona prova quando con regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1633, se ne fece un primo esperimento in Italia dopo la prima guerra mondiale. Naturalmente per l'illuminata esperienza del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono state adottate nuove disposizioni che in quel tempo lontano non erano necessarie. Ad esempio, l'aver disposto nell'articolo 2 che « ai fini dell'istanza lo stato del fondo deve essere accertato in rapporto al momento della presentazione di essa » previene quelle frodi processuali (articolo 374 del Codice penale) contro le quali — e se ne verificarono molte — le Commissioni dei Tribunali mai insorsero.

Ma quello che per il Ministro doveva limitarsi ad essere solo un progetto di riforma procedurale, dopo le variazioni apportatevi dalla Camera dei deputati, è diventato anche un progetto di riforma sostantiva. Vi faccio delle segnalazioni: articolo 5, durata della concessione; articolo 8, indennità per i miglioramenti eseguiti; articolo 10, estensione agli accordi transattivi dei benefici dati dalla legge alle concessioni coattive; articolo 11, epoca di accertamento dello stato culturale della terra già ottenuta bonariamente in seguito all'intervento dei Prefetti ecc. . . E così abbiamo avanti il Senato un progetto ibrido o eclettico, come vi par meglio, perchè, allontanandosi

dalla natura di quello governativo, che voleva essere solo di rito, è entrato a trattare e modificare le norme di carattere sostanziale. Il che non giova alla chiarezza della legge, perchè è vero che i due decreti legislativi dell'onorevole Gullo del 19 ottobre 1944, n. 279 e dell'onorevole Segni del 6 settembre 1946, n. 89, dovranno essere modificati e aggiornati, ma ciò si doveva fare, sia pure sollecitamente a vantaggio di tanti contadini bisognosi di terra, in una legge da promulgarsi *ad hoc*; altrimenti si potrebbe pensare che si sia dal legislatore rinunciato a rivedere, nell'interesse delle cooperative organizzate dai lavoratori della terra, alcune norme che in detti decreti legislativi debbono essere a loro beneficio sostituite.

Perchè (faccio qualche accenno a riforme da tempo invocate) non disporre fin da ora che la concessione delle terre *ad meliorandum* accordata per 20 anni deve essere equiparata all'enfiteusi? Perchè sottoporre le cooperative agricole all'esperimento di due anni prima di facultizzarle a chiedere la concessione per miglioramento, quando, da accertamenti tecnici fiscalmente eseguibili, si sa che il terreno è suscettibile solo di colture arboree o legnose? Perchè insistere nel dire che i rappresentanti dei braccianti nelle Commissioni, di cui al primo capoverso dell'articolo 1, debbono essere genericamente lavoratori della terra e non già, come sarebbe più giusto, specificatamente rappresentanti delle cooperative agricole, da designarsi dalle organizzazioni nazionali riconosciute dalla legge, quando è noto che la concessione della terra incolta o malcoltivata è fatta a favore delle cooperative agricole? Mi si perdoni se ricordo in proposito una mia interrogazione rivolta al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e discussa il 14 luglio 1948 e i discorsi tenuti al Senato per i fatti di Crotona il 23 novembre 1949.

Era doveroso che io facessi questo rilievo per la chiarezza della legge e per richiamare l'attenzione dell'VIII Commissione, ove sono anche ottimi giuristi. E così ora ci troviamo di fronte al dilemma: o affrettare l'approvazione del disegno di legge nello stato in cui ce lo ha trasmesso la Camera dei deputati, e ciò per iniziare subito la nuova, più rapida procedura; o discuterlo dettagliatamente, sottoponendolo ad esame critico, articolo per

articolo, per eventuali modifiche anche sostanziali.

Nel primo caso l'approvazione potrebbe essere integrata con la presentazione di speciali ordini del giorno, racchiudenti i voti e i *desiderata* della Commissione.

A questa comunque la più ampia libertà nel decidere.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Vorrei fare una brevissima dichiarazione iniziale. Il disegno di legge in esame non è perfetto; esso è risultato da elaborazioni un poco affrettate. Tuttavia ritengo di doverne raccomandare l'integrale approvazione per ragioni di urgenza; noi abbiamo, infatti, necessità di sostituire il procedimento contemplato dal presente disegno di legge per la concessione dei terreni incolti ai contadini a quello più lento fissato dalle leggi attualmente in vigore. Se vi saranno modificazioni da apportare esse potranno essere proposte sotto forma di ordine del giorno, come ha già fatto la Camera dei deputati, ed io prendo impegno che ne sarà tenuto il massimo conto.

SALOMONE. Dichiaro, a nome del Gruppo democristiano, che noi aderiamo al concetto, testè espresso, dall'onorevole Ministro, che, cioè, il disegno di legge sia approvato integralmente nel testo trasmessoci dalla Camera dei deputati, affinché esso possa rapidamente avere applicazione.

GRIECO. Noi avremmo avuto delle obiezioni da sollevare, anche di carattere tecnico contro il provvedimento in esame. Accettiamo, però, il criterio espresso dall'onorevole Ministro, relativamente alla necessità che il presente disegno di legge diventi al più presto legge. Presenteremo, quindi, le nostre proposte sotto forma di ordini del giorno e ci dichiaramo d'accordo nell'approvare senza modificazioni il disegno di legge.

MILILLO. Debbo dichiarare che noi, del Gruppo socialista, non siamo entusiasti di questo disegno di legge e riteniamo che esso non risolva pienamente il problema della concessione delle terre incolte ai contadini. Tuttavia anche noi ci rendiamo conto dell'estrema urgenza del provvedimento che, se non altro, semplifica la procedura finora seguita e siamo, quindi, d'accordo sulla necessità di procedere all'approvazione, senza modificazioni, del testo

attuale del disegno di legge, non senza con questo escludere che in un prossimo avvenire tutta la materia debba essere rielaborata in modo più adeguato.

MENGHI, *relatore*. Mi dichiaro pienamente soddisfatto dell'unanimità raggiunta circa la necessità di procedere alla approvazione, senza modificazioni, del disegno di legge. Non invano, quindi, io mi sono rimesso nella mia relazione al parere illuminato dei componenti della Commissione.

Escluse quindi, per ragioni di urgenza, nell'approvare il disegno di legge le modificazioni sotto forma di emendamento, la Commissione tuttavia farà bene a segnalare i suoi *desiderata* con ordini del giorno. Io stesso dichiaro fin da ora che ne presenterò alcuni. Ritengo, infatti, che debbano fissarsi criteri adeguati per la scelta dei rappresentanti dei lavoratori. A questo proposito nel disegno di legge si prescrive che parte di essi debba essere scelta fra i lavoratori della terra. Ma poichè la concessione dei terreni incolti viene fatta alle cooperative agricole, è giusto che i rappresentanti dei lavoratori debbano essere scelti tra le cooperative agricole stesse, naturalmente dietro segnalazione delle Confederazioni giuridicamente riconosciute.

Come vi ho già segnalato, sarebbe anche necessario mutare nella sostanza alcune disposizioni del presente disegno di legge. Certamente a ciò arriveremo in un prosieguo di tempo. Oggi, però, data appunto la urgenza di approvare il provvedimento in discussione, ritengo che senz'altro si possa passare all'esame degli articoli con il preconetto, diciamo così, favorevole alla loro approvazione integrale, limitandoci a formulare qualche ordine del giorno per le necessarie segnalazioni al Ministro.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame degli articoli. Dò lettura dell'articolo 1:

Art. 1.

L'istanza per la concessione di terreni incolti od insufficientemente coltivati, prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e dalle successive disposizioni

modificative e integrative, è diretta al prefetto della provincia, nella quale si trova il fondo oggetto dell'istanza o la maggior parte di esso se il fondo è sito in più province.

Sull'istanza provvede il prefetto, con decreto da emanare su conforme parere di una Commissione composta di un funzionario tecnico designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che la presiede, di quattro membri nominati dal prefetto su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali, in numero di due fra i conduttori diretti di aziende agricole, di cui uno proprietario e l'altro affittuario, e in numero di due fra i lavoratori della terra, nonchè di un funzionario della prefettura, scelto dal prefetto ed avente anche le mansioni di segretario.

La Commissione ha sede presso la Prefettura e per le validità delle sue deliberazioni è sufficiente l'intervento della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Per ciascuno dei componenti della Commissione è autorizzata la nomina di un supplente.

MENGHI, *relatore*. In merito a questo articolo presento il seguente ordine del giorno chiedendo che sia posto in votazione:

« La VIII Commissione permanente del Senato esprime al Governo il parere che i lavoratori della terra, di cui al secondo comma dell'articolo 1, debbano essere scelti tra le cooperative agricole dei lavoratori, da designarsi dalle Confederazioni nazionali giuridicamente esistenti e riconosciute dallo Stato ».

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Dichiaro di accettare quest'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Poichè nessuno chiede di parlare, metto in votazione l'ordine del giorno presentato dal senatore Menghi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ora ai voti l'articolo 1° di cui già è stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2. Ne dò lettura:

Art. 2.

Il parere della Commissione di cui all'articolo precedente deve essere espresso entro trenta giorni dalla data di presentazione della istanza di concessione e, in caso di accoglimento, deve contenere la indicazione della durata della concessione, della superficie concessa e degli elementi eventualmente occorrenti per la sua identificazione, della data e delle modalità della presa di possesso del terreno, nonchè del termine entro il quale dovrà essere iniziata la coltivazione.

Ai fini dell'esame dell'istanza, lo stato del fondo deve essere accertato in rapporto al momento della presentazione di essa.

Il decreto del prefetto deve essere emanato entro dieci giorni dalla deliberazione della Commissione. Esso, in caso di accoglimento dell'istanza, demanda all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura la formulazione del disciplinare della concessione, e alle Commissioni previste dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 ottobre 1944, n. 279, e dall'articolo 2 del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89, la determinazione dell'indennità da corrispondere all'avente diritto, nonchè del rimborso eventualmente dovuto ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89.

La presa di possesso dei terreni si effettua a mezzo di ufficiale giudiziario, che redige apposito verbale. L'ufficiale giudiziario notifica alle parti, due giorni prima della data stabilita, il giorno e l'ora fissati per la presa di possesso.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Segue l'articolo 3:

Art. 3.

Il parere delle Commissioni di cui al penultimo comma dell'articolo precedente deve essere espresso entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto prefettizio di concessione. Il decreto di determinazione della indennità viene emesso dal prefetto, conformemente al parere delle Commissioni, entro dieci giorni dalla comunicazione.

LANZETTA. In ordine all'articolo 3, vorrei fare una raccomandazione al Ministro, nel senso, cioè, che il parere delle Commissioni di cui trattasi non debba costituire un motivo di ritardo per l'immissione in possesso e quindi un intralcio alla rapidità della procedura che è alla base del provvedimento in discussione.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Aderisco alla raccomandazione formulata dal senatore Lanzetta.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'articolo 3 di cui già è stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Segue l'articolo 4:

Art. 4.

Il decreto prefettizio di concessione ha carattere definitivo.

Contro il decreto prefettizio di determinazione dell'indennità le parti possono ricorrere al Ministro per l'agricoltura e le foreste, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione.

Contro il decreto di rigetto dell'istanza di concessione è ammesso ricorso solo da parte dell'ispettore agrario compartimentale, al Ministro per l'agricoltura e le foreste nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione.

Il decreto del Ministro che, sulla base degli atti acquisiti, eventualmente integrati da accertamenti tecnici di posti di ufficio nei riguardi dei terreni richiesti, accolga in tutto o in parte il ricorso, stabilisce la durata della concessione, la superficie concessa e i termini entro i quali devono avvenire rispettivamente la immissione in possesso e l'inizio della coltivazione dei terreni concessi, demanda all'Ispettorato agrario provinciale la formulazione del disciplinare della concessione e rinvia al prefetto, che provvede con l'osservanza delle norme di cui ai precedenti articoli 2 e 3, la determinazione dell'indennità da corrispondere all'avente diritto e del rimborso eventualmente dovuto ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89.

MILILLO. Su questo articolo credo che sia opportuno un chiarimento interpretativo, so-

prattutto per quanto riguarda il primo comma. Esso reca: « Il decreto prefettizio di concessione ha carattere definitivo ». Questa formula potrebbe provocare equivoci, perchè nel linguaggio del diritto amministrativo un provvedimento definitivo significa un provvedimento non suscettibile di reclamo gerarchico, per cui, però, si ha facoltà di ricorrere al Consiglio di Stato. Ora io non credo che questa sia l'intenzione del legislatore. E ciò è tanto vero che nelle precedenti leggi Gullo e Segni si diceva che il decreto prefettizio di concessione non è soggetto ad impugnazione nè in sede giudiziaria, nè in sede amministrativa.

Ad evitare pertanto inconvenienti di interpretazione presento il seguente ordine del giorno esplicativo:

« La VIII Commissione permanente del Senato, nell'approvare l'articolo 4, interpreta il primo comma nel senso che il decreto prefettizio di concessione non è suscettibile di impugnazione nè in sede amministrativa nè in sede giudiziaria ».

SALOMONE. Il suo ordine del giorno sarebbe privo di valore, perchè contrario al disposto della Costituzione, che prevede in ogni caso l'impugnabilità al Consiglio di Stato.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Faccio presente al senatore Milillo che la formula da lui citata e contenuta nella legge Gullo e nella mia successiva non ha avuto applicazione perchè, appunto, è sempre stato ammesso, anche prima della entrata in vigore della Costituzione, il ricorso al Consiglio di Stato. In ogni modo la facoltà di ricorso al Consiglio di Stato è stata ormai definitivamente sanzionata dalla Costituzione e non è più possibile, quindi, non ammetterla. Abbiamo inserita la dizione di cui al primo comma dell'articolo 4 all'unico scopo di sottrarre il decreto prefettizio all'impugnativa gerarchica, ma esso è sempre suscettibile di essere sottoposto al ricorso al Consiglio di Stato.

MILILLO. Dopo le spiegazioni del Ministro, ritiro il mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'articolo 4 di cui già è stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 5.

La durata della concessione non può essere inferiore a quattro anni.

CARELLI. L'articolo 4 prescrive che la durata della concessione viene determinata dall'ufficio competente su richiesta del Ministro. Il presente articolo 5 stabilisce a sua volta che la durata della concessione non può essere inferiore a 4 anni. Tale disposizione non mi sembra opportuna e ne spiego il perchè. Tecnicamente è assurdo che una concessione di un determinato appezzamento di terreno sia fatta senza tener conto delle necessità della lavorazione. Non è possibile che un appezzamento abbandonato possa aver giovamento da un intervento estraneo della durata di quattro anni. Se un appezzamento di terreno viene concesso ai contadini ciò sta a significare che esso non si trova nelle condizioni tecniche volute, vale a dire che è abbandonato o quasi. Ed allora non saranno sufficienti i quattro anni di cui all'articolo in esame per poter sistemare il terreno. Voler limitare a quattro anni la concessione è controproducente.

LANZETTA. Ma la durata di quattro anni è il minimo.

CARELLI. Questo minimo non basta e voi, fissandolo, fornite la possibilità di commettere ingiustizie: infatti assegnare in concessione per quattro anni un terreno, vuol dire danneggiare il concessionario, ed il tecnico che avallasse tale concessione agirebbe contro coscienza.

Volevo segnalare questo inconveniente e raccomandare al Ministro di evitarlo.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'articolo 5 di cui già è stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 6.

L'istanza per la proroga della concessione per l'impianto di colture legnose ed arboree, prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89, è presentata al prefetto della provincia, e su di essa esprime il suo parere la Commissione di cui all'articolo 1 della presente legge. Si osservano, in quanto

applicabili, le disposizioni di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 4.

(È approvato).

Art. 7.

Le inadempienze previste dall'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89, sono denunciate con ricorso al prefetto della provincia, il quale decide su conforme parere della Commissione di cui all'articolo 1 della presente legge.

Contro il decreto prefettizio che pronuncia la decadenza dalla concessione è ammesso, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione, ricorso al Ministro per l'agricoltura e le foreste. Il ricorso ha effetto sospensivo, salvo che la decadenza sia stata pronunciata per il non avvenuto pagamento della indennità.

(È approvato).

Art. 8.

Il ricorso per la decadenza si propone, dal proprietario, con le stesse forme dell'istanza di concessione. La Commissione prevista dall'articolo 1 della presente legge prima di emettere il proprio parere deve esperire tentativo di conciliazione fra le parti.

Il prefetto provvede in ogni caso con decreto motivato.

In caso di decadenza dalla concessione, il concessionario ha diritto alla indennità per miglioramenti eseguiti, purchè sussistano al tempo della restituzione. Alla determinazione della indennità provvede la stessa Commissione entro sessanta giorni dalla pronuncia di decadenza.

(È approvato).

Art. 9.

Le istanze pendenti innanzi alle Commissioni previste dall'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e dalle successive disposizioni modificative ed integrative, nonchè gli atti relativi ad affari in corso di trattazione presso le stesse Commissioni sono trasmessi di ufficio ai prefetti delle rispettive province che provvedono con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge.

(È approvato).

Art. 10.

Alle concessioni di terreni incolti od insufficientemente coltivati, cui si sia proceduto a seguito di accordo delle parti intervenute davanti la Commissione, a norma dell'articolo 5, comma 1°, del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 597, si applicano tutte le disposizioni relative alle concessioni per decreto prefettizio di terreni incolti od insufficientemente coltivati, e contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944 n. 279; nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 89, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle contenute negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della presente legge.

(È approvato).

Art. 11.

Nel caso di concessione di terreni incolti o insufficientemente coltivati, cui si sia proceduto prima dell'entrata in vigore della presente legge, per l'intervento di Commissioni prefettizie appositamente costituite, qualora il concessionario abbia presentato istanza di concessione, a norma del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e successive integrazioni o proponga istanza a norma dell'articolo 1 della presente legge, lo stato del fondo, ai fini dell'accoglimento della istanza va accertato in rapporto al momento della iniziale presentazione della domanda alla Commissione prefettizia.

In difetto di presentazione della istanza prevista dal comma precedente o in caso di rigetto della medesima, la concessione cessa allo scadere del termine stabilito nel primitivo atto di concessione.

(È approvato).

Art. 12.

Ai componenti delle Commissioni di cui alla presente legge, che siano impiegati dello Stato, ed ai segretari è dovuto, per ogni giornata di adunanza, un gettone di presenza di lire 125.

Per i componenti che non siano impiegati dello Stato la misura del gettone di presenza è quella stabilita dall'articolo 2 del decreto

legislativo 6 settembre 1946, n. 89. Agli stessi è dovuta, quando ne sia il caso, l'indennità spettante agli impiegati dello Stato di grado VI.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio aventi relazione alle disposizioni della presente legge.

(È approvato).

Art. 13.

Sono abrogate le disposizioni in materia di concessione di terre incolte che siano contrarie a quelle contenute nella presente legge o con esse incompatibili.

(È approvato).

Art. 14.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

SPEZZANO. Terminato l'esame degli articoli, presento il seguente ordine del giorno:

« La VIII Commissione permanente del Senato; considerato che la messa in coltura per il miglioramento della coltura nei terreni incolti o malcoltivati nel Mezzogiorno e nelle Isole richiede adeguati mezzi finanziari e strumentali ed appropriata assistenza tecnica; rilevate le condizioni di estrema miseria dei braccianti meridionali associati nelle cooperative agricole concessionarie dei terreni predetti; invita il Governo ad emanare opportuni immediati provvedimenti legislativi, i quali garantiscono alle predette cooperative il necessario credito di esercizio a tasso di favore e con procedura speciale, estendendo alla Sezione per la cooperazione, istituita presso la Banca nazionale del lavoro, la facoltà di concedere il credito agrario ai sensi della legge 22 aprile 1920, n. 516, e fornendo la stessa dei fondi necessari per il credito stesso; stabiliscano per la durata di quattro anni esenzioni fiscali a favore delle cooperative; istituiscano, presso gli Ispettorati agrari provinciali, particolari sezioni aventi il compito della direzione tecnica delle cooperative predette ».

VIII COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

37^a RIUNIONE (4 aprile 1950)

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Dichiaro di accettare l'ordine del giorno, presentato dal senatore Spezzano, come raccomandazione e nei limiti delle possibilità.

MENGHI, *relatore*. Presento il seguente ordine del giorno:

« La VIII Commissione permanente del Senato, onde addivenire ad un aggiornamento suggerito dall'esperienza, fa voti che il Ministro presenti sollecitamente un progetto di riforma dei decreti legislativi Gullo e Segni, tenendo in considerazione i pareri espressi dalle due Camere nei pubblici dibattiti e in sede deliberante ».

Chiedo che sia posto ai voti.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno presentato dal senatore Menghi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 11,30.